



Comune di Settimo Milanese

Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 7/05/2018
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 dell'1/03/2023 e n. 6
del 20/02/2024.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Finalità e Norme	5
Art. 2 – Competenze	5
Art. 3 – Responsabilità	6
Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO	6
Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio	6
CAPO III – FERETRI	6
Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro	6
Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri	7
Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto	7
Art. 9 – Gratuità	8
Art. 10 – Piastrina di riconoscimento	8
CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 12 – Orari e percorso	9
Art. 13 – Servizio di trasporti funebri	9
Art. 14 – Trasporti funebri gratuiti	9
Art. 15 – Norme generali per i trasporti	10
Art. 16 – Riti religiosi	10
Art. 17 – Riti civili	10
Art. 18 – Trasferimenti di salme	10
Art. 19 – Morti per malattie infettivo - diffuse o portatori di radioattività	11
Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Art. 21 – Trasporto all'estero o dall'estero	11
Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti	11
TITOLO II	12
CAPO I – CIMITERI	12
Art. 23 –Cimiteri	12
Art. 24 – Ammissione nel Cimitero	12
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI	12
Art. 25 – Tipologia delle sepolture	12
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12
Art. 26 – Inumazione	12
Art. 27 – Cippo	13
Art. 28 – Tumulazione	14
Art. 28 bis – Tumulazione con animali d'affezione	14

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
Art. 29 – Esumazioni ordinarie	15
Art. 30 – Esumazioni straordinarie	15
Art. 31 – Estumulazioni ordinarie	15
Art. 32 – Estumulazioni straordinarie	15
Art. 33 – Spese per esumazioni ed estumulazioni	16
Art. 34 – Raccolta delle ossa	16
Art. 35 – Oggetti da recuperare	17
Art. 36 – Smaltimento dei materiali	17
CAPO V – CREMAZIONE	18
Art. 37 – Crematorio	18
Art. 38 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione	18
Art. 39 – Urne cinerarie	18
Art. 40– Affidamento delle ceneri	19
Art. 41 – Dispersione delle ceneri	19
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI	20
Art. 42 – Orario	20
Art. 43 – Disciplina dell’ingresso	20
Art. 44 – Divieti	20
Art. 45 – Riti funebri e manifestazioni	21
Art. 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	21
Art. 47 – Fiori, piante e materiali ornamentali	22
TITOLO III CONCESSIONI	22
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE	22
Art. 48 – Carattere demaniale della concessione	22
Art. 49 – Sepolture private	23
Art. 50 – Contenuto delle concessioni	23
Art. 51 – Tipologie di seppellimento	23
Art. 52 – Durata della concessione	24
Art. 53 – Modalità di concessione	24
Art. 54 – Uso delle sepolture private	25
Art. 55 – Manutenzione delle sepolture private	25
CAPO II – RINUNCIA	26
Art. 56 – Rinuncia	26
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	27
Art. 57 – Revoca	27
Art. 58 – Decadenza	27
Art. 59 – Estinzione	27
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI	
CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI	28
Art. 60 – Imprese e lavori privati	28
Art. 61 – Responsabilità	28

Art. 62 – Recinzione aree – materiali di scavo	28
Art. 63 – Introduzione e deposito materiali	28
Art. 64 – Vigilanza	29
CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI	29
Art. 65 – Funzioni	29
Art. 66 – Divieti	29
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	29
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE	29
Art. 67 – Sanzioni	29
Art. 68 – Registro e Cartografia informatica cimiteriale	30
CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 69 – Efficacia delle disposizioni del regolamento	30
Art. 70 – Cautele	30
Art. 71 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria	30
Art. 72 – Entrata in vigore	31
Art. 73 – Allegati	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e Norme

Le norme del presente Regolamento sono poste in essere nell'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n. 1265, delle disposizioni di cui al D.P.R. del 10.09.1990 n. 285, della Legge n. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" (come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007) e della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei resti mortali.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa sopra indicata.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) Feretro: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di strutture e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) Inumazione: la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
- c) Tumulazione: la sepoltura della salma/resti/ceneri in loculo, cripta o tomba;
- d) Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero;
- e) Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) Celletta ossario: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) Urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- j) Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Art. 2 – Competenze

La funzione di Polizia Mortuaria di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco o da suo delegato, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale, secondo i principi generali fissati dalla Legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, anche attraverso il soggetto gestore esterno dei cimiteri di Settimo Milanese (di seguito chiamata società concessionaria), tenuto ad osservare il presente Regolamento comunale, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

I servizi di Polizia Mortuaria sono gestiti dal Comune con le funzioni e le forme individuate dal D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune, tramite la società concessionaria, cura che all'interno dei cimiteri di Settimo Milanese siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

Art. 4 – Atti a disposizione del Pubblico

Presso i cimiteri sono tenuti ben visibili:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- b) copia del presente regolamento;
- c) il calendario dei lavori di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio

I depositi di osservazione e di obitori, ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale n. 33/2009, sono istituiti presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero.

A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che lo rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in un locale a disposizione al cimitero di Settimo capoluogo (per non oltre due giorni lavorativi).

CAPO III – FERETRI

Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato in relazione alla modalità di gestione del servizio.

Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto della salma e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Tale sepoltura è vincolata alla dimensione del loculo e quindi occorre sincerarsene con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le destinazioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. n. 27, n. 28 e n. 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- la cassa in legno deve essere contenuta da quella metallica ove richieste dai Regolamenti dei Comuni di destinazione.

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso inferiore a 100 km., salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata prima del termine per essere trasferita in altro Comune, per traslazione da loculo a loculo, da campo a loculo oppure per cremazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del funzionario incaricato competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente per Comune di partenza.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare, ben impresso e visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 – Gratuità

Il Comune assicura la gratuità del feretro e la concessione di fossa in campo comune per il deceduto, residente in Settimo Milanese, dichiarato indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il defunto per il quale non sia stata avanzata la richiesta di servizio funebre e per il quale non risultino esservi parenti e/o affini entro il secondo grado o, se esistenti, siano anch'essi dichiarati indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Capo Area/Responsabile dei Servizi Sociali previo accertamento e relazione dei servizi socio-assistenziali sulla scorta delle informazioni assunte, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE)

Per quanto riguarda il trasporto si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art.10 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome e la data di nascita e di morte della salma contenuta.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

Per trasporto funebre s'intende il trasporto dei cadaveri.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo

stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

È ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.

Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.

I trasporti funebri dovranno essere seguiti procedendo al passo d'uomo.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

E' vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

E' vietato durante lo svolgimento del corteo funebre, sporcare le vie e le aree del territorio comunale, sulle quali il corteo si svolge, con fiori o altri segni floreali.

Art. 12 – Orari e percorsi

I trasporti funebri vengono effettuati, con esclusione dei giorni domenicali e festivi, nei seguenti orari:

Periodo dall'1/4 al 30/9: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30

Periodo dall'1/10 al 31/3: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

In caso di più trasporti funebri nella medesima giornata, laddove possibile, non dovranno essere effettuate sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.

Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso dei cimiteri o ad altro eventuale luogo di destinazione.

Art. 13 – Servizio di trasporti funebri

In attuazione al principio di libera concorrenza, così come evidenziato dal pronunciamento dell'Autorità del Garante sulla concorrenza del mercato del 14.07.1998 e ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 31.12.2009, il servizio di trasporti funebri è liberalizzato.

Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite, gli Enti Morali riconosciuti e le Comunità Cattoliche, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari o propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i..

Art. 14 – Trasporti funebri gratuiti

I trasporti funebri sono gratuiti e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 9.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

Tutti gli altri trasporti funebri sono soggetti a tariffa approvata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 15 – Norme generali per trasporti

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8.

Ogni trasporto, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Stato Civile.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti, al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 – Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

Art.17 – Riti civili

È prevista la possibilità, previa autorizzazione, di effettuare funerali civili in un luogo sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia per poi partire verso il luogo di sepoltura.

Art. 18 – Trasferimenti di salma

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.

In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19 – Morti per malattie infettivo - diffuse o portatori di radioattività

In caso di morte per malattie infettivo - diffusa il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per seguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio Stato Civile con apposita autorizzazione, a seguito di domande degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile.

All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 7.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 8, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

Il servizio di trasporto di salme, ceneri o resti è sottoposto al pagamento di apposita tariffa, approvata dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi previsti dagli artt. 9 e 14.

Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Art. 22 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Stato Civile.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 23 – Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune di Settimo Milanese provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- cimitero di Settimo capoluogo;
- cimitero di Seguro;
- cimitero di Vighignolo.

Art. 24 – Ammissione nel cimitero

È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 27 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Nei cimiteri del Comune di Settimo Milanese sono inumate e tumulate le salme, i resti mortali e le ceneri di persone, senza distinzioni di origine, di cittadinanza o di religione, come da allegato A del presente regolamento.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 – Tipologia delle sepolture

Nei cimiteri di Settimo Milanese sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) inumazione in campo comune;
- b) inumazione in campo giardino;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette per resti o ceneri;
- e) ossario, cinerario comune e Giardino delle Rimembranze;
- f) tumulazioni in cripte;
- g) tumulazioni in tombe di famiglia
- h) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle funerarie);

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 – Inumazione

Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 72 al comma 1 e art. 73 e all'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Il cimitero è suddiviso in aree e opere private di sepoltura: individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le fosse occupate di recente dovranno essere verificate, dall'impresa incaricata del servizio di custodia, per riscontrare ogni eventuale avvallamento e/o screpolatura del terreno e quindi procedere alla loro immediata sistemazione. Qualora tali smottamenti dovessero interessare i monumenti funebri apposti sulla tomba si dovrà dare immediata notizia al Comune e ai concessionari che dovranno sistemare, a loro spese, le opere pericolanti o in uno stato tale da considerarsi indecente per il luogo.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in una cassa i cui requisiti sono esposti all'art. 8 del presente regolamento ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.

1- Inumazioni in campo comune

Il cimitero è dotato di un campo comune destinato alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno della concessione.

Il campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 53 del presente Regolamento.

Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del concessionario, di un ornamento come meglio specificato nell'Allegato "B".

2- Inumazioni private

Le inumazioni hanno una durata di anni 20 dal giorno della concessione. Questa tipologia di sepoltura è realizzata in campi divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 53 del presente Regolamento.

Ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del Concessionario, di un monumento come meglio specificato nell'Allegato "B".

Le inumazioni in campo comune e in campo giardino sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba è da eseguirsi dopo i sei mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sulle sepolture a inumazione privata soggetta a concessione, la posa di un monumento deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale, come meglio specificato all'art. 46 del presente regolamento e dell'Allegato B" del presente regolamento.

Art. 27 – Cippo

Ogni fossa di inumazione sarà contraddistinta con un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, come meglio stabilito dall'art. 17 del regolamento regionale n. 6/004.

Tale cippo sarà posto a cura del custode dei cimiteri, tramite la società concessionaria, subito dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 28 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cappelle funerarie, tombe di famiglia, cripte e cellette ossario o nicchie cinerarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario o nicchie cinerarie viene concessa secondo un ordine progressivo, procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 53 del presente Regolamento.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 28 bis - Tumulazione con animali d'affezione

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in cassetina separata, nello stesso loculo o nella stessa celletta o nella tomba di famiglia o nella cripta del defunto purché venga rispettato il numero massimo di cassetine di cui all'art. 51 del presente regolamento.

La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune tramite la società concessionaria.

Sulla lapide, sulla celletta, nella tomba di famiglia e nella cripta è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.

La tumulazione delle ceneri degli animali d'affezione è subordinata al pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta e dovrà essere effettuato prima dell'operazione cimiteriale.

A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo, della celletta, della tomba di famiglia e della cripta, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale d'affezione, non potranno essere tumulate nell'ossario/cinerario comune, potranno quindi essere:

- affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo, che non potranno esimersi;
- smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo, che non potranno esimersi.

Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le prescrizioni delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dovranno rispettare il dettato di cui all'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 29 – Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comune è pari a 10 anni, salvo nei casi di concessione ventennale (campi giardino), in applicazione dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Le esumazioni ordinarie sono programmate dal Comune tramite la società concessionaria, che le registra anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere il rinnovo della concessione e delle concessioni scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere alla esumazione del feretro.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con una comunicazione da affiggere all'albo on line del Comune e nelle bacheche dei cimiteri, almeno 90 giorni prima della data prevista.

Art. 30 – Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Come stabilito dall'art. 84 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 31 – Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono programmate dal Comune tramite la società concessionaria, che le registra anche avvalendosi di sistemi informatici.

Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono programmate dal Comune tramite la società concessionaria, che le registra, anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'Ufficio Servizi Cimiteriali curerà periodicamente la stesura degli elenchi delle concessioni in scadenza per le quali si potrà richiedere il rinnovo della concessione e delle concessioni scadute e non più rinnovabili, per le quali si dovrà procedere alla estumulazione del feretro.

Art. 32 – Estumulazioni straordinarie

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e

dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinari dell'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni straordinarie non vengono eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di estumulazioni straordinarie occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte è dovuta ed è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione deve essere trasferito nel campo comune nell'ala destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per altri 5 anni oppure, se richiesto, i resti mortali saranno portati in cremazione (come stabilito dall'art.38).

Art. 33 – Spese per esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9.

Esclusivamente per le esumazioni straordinarie è richiesto altresì il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, a salvaguardia del patrimonio comunale e delle sepolture vicine. In caso di non utilizzo dello stesso il deposito cauzionale verrà restituito al concessionario dopo sei mesi dall'esumazione straordinaria (tempo necessario per l'asestamento del terreno dopo i lavori).

In caso di nuova concessione a seguito di esumazione/estumulazione di defunti non residenti al momento della morte o in caso di rinnovo della concessione in scadenza, si applicano le tariffe per defunti residenti in vigore al momento della nuova concessione o al momento del rinnovo.

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704. Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed esumazione ordinarie da parte dei famigliari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazioni alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e affisso alla bacheca dei Cimiteri per almeno 90 giorni, avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla reinumazione.

Art. 34 – Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune e gli oneri sono a carico del concessionario o aventi titolo, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In caso di collocamento in sepoltura privata la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco da destinare nei seguenti modi:

- a) nell'ossario/cinerario comune,
- b) nelle cellette ossario,
- c) nelle cellette cinerarie,
- d) nei loculi,
- e) nelle cripte,
- f) nelle tombe di famiglia,
- g) In fosse destinate a inumazioni private date in concessione e ove sia già stato inumato un altro feretro.

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune per quanto riportato nel presente articolo.

Le cassetine di zinco per la raccolta delle ossa dovranno avere per tutti i cimiteri le seguenti dimensioni massime di ingombro: cm. 55 x cm 25 x cm 23.

La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

Art. 35 – Oggetti da recuperare

Qualora nel caso di esumazione o estumulazione si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso alla società concessionaria al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito processo verbale conservato agli atti.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori alla società concessionaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dalla società concessionaria e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 – Smaltimento dei materiali

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, di competenza della società concessionaria, sono trattati nel Regolamento vigente di "Gestione dei rifiuti urbani e assimilati sull'intero territorio comunale".

Gli aventi diritto possono chiedere all'ufficio comunale competente il reimpiego di materiali e di opere di proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune tramite la società concessionaria, dopo l'esumazione ordinaria dei campi, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune tramite la società concessionaria all'interno dei cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. 30.03.2001, n. 130.

Art. 37 – Crematorio

Il Comune di Settimo Milanese, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, deve avvalersi degli impianti funzionanti in altri Comuni.

Art. 38– Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei famigliari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

La cremazione di cadavere o di resti mortali o di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 39 – Urne cinerarie

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel presente regolamento è prevista anche la possibilità di utilizzo di una urna cineraria doppia nella quale, al suo interno trovano posto due distinti contenitori delle ceneri, ciascuno dei quali recante all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Le urne cinerarie per la raccolta delle ceneri, dovranno avere, per tutti i cimiteri, le seguenti misure massime d'ingombro:

- singola: cm. 55 x cm. 25 x cm. 23
- doppia: cm. 35 x cm. 25 x cm. 23 cadauna

Negli ossari non è possibile inserire la doppia cassetta di zinco ma sarà possibile inserire una cassetta ossario ed un'urna cineraria: in tal caso occorre rispettare le seguenti misure massime d'ingombro:

- cassetta ossario: cm. 50 x cm. 25 x cm. 23
- urna cineraria: cm. 25 x cm. 25 x cm. 23

A richiesta degli interessati e in base a concessioni, le urne cinerarie possono essere inumate o tumulate secondo le seguenti tipologie:

- a) nelle cellette cinerarie,
- b) nell'ossario/cinerario comune,
- c) nelle cellette ossario,
- d) nei loculi,
- e) nelle cripte,
- f) nelle tombe di famiglia,
- g) In fosse destinate a inumazioni private date in concessione e ove sia già stato inumato un altro feretro.

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune per quanto riportato nel presente articolo.

Nelle cellette cinerarie ed ossario, nelle cripte, nelle tombe di famiglie e nei loculi trovano posto esclusivamente le tipologie di seppellimento previste nell'allegato A del presente regolamento. Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

Art. 40 – Affidamento delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente del defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della normativa vigente.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato del defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno dei cimiteri.

Art. 41 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi previsti dalla Legge 130/2001 e s.m.i.:

- nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale individuata come "Giardino delle Rimembranze";
- in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.

Il cinerario comune è un manufatto per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Il "Giardino delle Rimembranze", laddove presente, è l'area definita all'interno del cimitero in cui disperdere le ceneri. La dispersione all'interno dei cimiteri, può avvenire solo alla presenza dei necrofori durante gli orari fissati dal Comune per il ricevimento dei defunti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d, della legge 130/2001 e s.m.i.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco. L'avviso di chiusura nel cimitero di Settimo Capoluogo è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti, 10 minuti e anche 5 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. Nei cimiteri di Vighignolo e Seguro non esiste il segnale acustico.

Art. 43 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri si entra e si circola a piedi.

Sono ammesse carrozzine elettriche e gli ausili in genere per il movimento di persone portatrici di handicap.

Nei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli (a motore o non) ad eccezione di quelli:

- a. utilizzati per trasporti funebri e per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- b. al servizio di persone disabili, munite di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del D.Lgs. 285/92 s.m.i. (vigente Codice della Strada);
- c. per trasporto di materiali ed attrezzi necessari ad effettuare operazioni di manutenzione interna e, comunque, sempre previa autorizzazione del custode;

La circolazione dei veicoli (a motore o non) di cui alle lettere a), b) e c), è vietata dalle ore 12.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì.

Nei cimiteri è vietato:

- a. introdurre cani ed altri animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti che, comunque, dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola;
- b. introdurre cesti, pacchi o involti di qualunque natura se non previamente autorizzati dal custode al momento dell'ingresso;
- c. l'accesso a persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo.

Art. 44 – Divieti

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione o la sacralità del luogo ovvero che possa arrecare disturbo ai visitatori. In particolare è vietato:

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b. circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli (escluso i casi di cui all'art. 43);
- c. introdurre oggetti irriverenti;
- d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata);
- f. accumulare neve sui tumuli;
- g. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione da parte del custode;
- h. danneggiare aiuole, piante o alberi;

- i. danneggiare o imbrattare camminamenti, lapidi o muri;
- j. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuendo indirizzi o volantini pubblicitari);
- k. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione da parte della società concessionaria della gestione dei cimiteri;
- l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- o. introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni ed affiggere manifesti non esplicitamente autorizzati

I divieti predetti, se applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri.

Nei cimiteri e nelle sue immediate adiacenze è inoltre vietato:

- a. effettuare la questua, richiedendo somme di denaro di qualsiasi entità o regalie di qualsiasi natura;
- b. effettuare, a qualsiasi titolo, pubblicità di beni e servizi (volantinaggio, biglietti da visita, altro);
- c. effettuare il commercio su area pubblica;
- d. allestire banchi per la distribuzione di gadget e/o per la raccolta di offerte liberali o altro titolo a favore di associazioni, ONLUS, ecc...

Eventuali deroghe ai punti c. e d. del comma precedente, per le immediate adiacenze ai cimiteri, potranno essere concesse in casi particolari, se adeguatamente motivati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad allontanarsi uscendo immediatamente e qualora ne fosse il caso, sarà identificato dagli operatori della Polizia Locale o da altra forza di polizia chiamata in loco ed eventualmente deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 45 – Riti funebri e manifestazioni

Nell'interno dei cimiteri è ammessa la celebrazione di riti funebri, nella Sala delle Funzioni, sia per il defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio di Stato Civile.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei cimiteri comunali devono essere autorizzate dal Sindaco.

I cimiteri e la Sala delle Funzioni, dopo il loro utilizzo, devono essere lasciati nelle medesime condizioni in cui vengono consegnati. Le eventuali spese da sostenere per il ripristino delle aree verranno addebitate a chi ne avrà fatto uso.

Art. 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori dei cimiteri.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal competente ufficio comunale in relazione al carattere del cimitero e comunque meglio specificati nell' Allegato "B". Il progetto per

la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dal competente ufficio comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda e di cui all'Allegato "B". I monumenti devono rispondere a criteri di sicurezza e decoro.

Art. 47 – Fiori, piante e materiali ornamentali

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri, in mancanza vi provvede il personale della società concessionaria.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dal personale della società concessionaria.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici. La società concessionaria avrà facoltà di rinnovare dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altro oggetto posto tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimossi o modificati senza autorizzazione.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere pericolose.

I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo on line per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 48 – Carattere demaniale della concessione

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità in quanto bene demaniale.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni decorrono dalla data di stipulazione del contratto. Quelle rilasciate prima dall'entrata in vigore del presente Regolamento restano disciplinate dal relativo contratto di concessione.

Le concessioni a tempo indeterminato sono inammissibili. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, l'eventuale perpetuità concessa rimane salva. Tuttavia, qualunque modificazione di una concessione perpetua, determinerà la modificazione della durata, dando origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata con le modalità e scadenze previste nel presente Regolamento.

Art. 49 – Sepolture private

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti date in concessione dal Comune tramite la società concessionaria.

Le aree possono essere concesse in uso per:

- inumazione individuale privata;
- costruzione, a cura e spese di privati, associazioni o enti morali, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti, riguardano:

- sepolture individuali in loculi, ossari, cinerari, posti individuali a terra;
- sepolture per famiglie e collettività in tombe di famiglia, cripte e cappelle.

Art. 50 – Contenuto delle concessioni

La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata alla società concessionaria.

L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.

La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- a) l'identificazione, il numero dei posti;
- b) la durata;
- c) il Concessionario;
- d) i nominativi dei defunti destinati ad esservi collocati;
- e) gli obblighi giuridici ed economici;
- f) le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di tariffe di cui all'apposito tariffario stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Concessionario.

Per le inumazioni in campo comune decennali non verrà redatto il contratto.

Art. 51 – Tipologie di seppellimento

Le concessioni cimiteriali prevedono le seguenti tipologie di seppellimento:

- inumazioni in campi comune decennali (ad esclusione dei casi previsti dall'art.9)
- inumazioni in campi giardino ventennali;
- tumulazioni individuali in loculi quarantennali;
- tumulazioni individuali in loculi novantennali;
- tumulazioni di resti in ossari quarantennali;

- tumulazioni di ceneri in cinerari quarantennali;
- tumulazioni in cripte novantennali;
- tumulazioni in tombe novantanovennali;
- sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle funerarie);

Inoltre è possibile:

- dare in affidamento delle ceneri
- autorizzare la dispersione delle ceneri.

Ogni operazione relativa a più tumulazioni e/o inumazioni anche riguardanti cassette di resti e/o urne cinerarie nella medesima collocazione è soggetta, di volta in volta, al pagamento delle tariffe, approvate annualmente dalla Giunta Comunale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9.

La rimozione e la posa di lastre e monumenti già accessoriati, per permettere lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da parte del Comune, è a carico del concessionario.

Nei loculi è possibile tumulare, oltre alla salma, sino a 2 cassettoni contenenti resti e/o ceneri, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi con la salma, come specificato nell'allegato A del presente regolamento.

Nelle cellette ossario e nelle cellette cinerarie, dove la capienza lo permette, è possibile tumulare fino a due cassettoni contenenti una resti e l'altra ceneri, oppure entrambi contenenti ceneri, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano stati legati in vita da rapporti di parentela, affinità o di particolari rapporti affettivi con la salma, come specificato nell'allegato A del presente regolamento.

La capienza delle cripte e delle tombe di famiglia è indicata nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 52 – Durata della concessione

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno la durata specificata per ogni tipo di concessione nel precedente art. 51 del presente regolamento.

Soltanto per i colombari, gli ossari e i cinerari aventi scadenza quarantennale, è ammesso il rinnovo della concessione per la medesima durata della concessione iniziale, a richiesta del concessionario o, in caso di decesso dello stesso, a richiesta degli eredi ed alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.

Alla scadenza del rinnovo si procede all'estumulazione della salma, secondo gli artt. 31 e seguenti del presente regolamento.

Art. 53 – Modalità di concessione

La concessione per le sepolture indicate al precedente art. 50 è consentita secondo i criteri di cui all'allegato A del presente regolamento.

La casella colombario, la celletta ossario e la nicchia cineraria vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di vendita delle stesse, senza possibilità alcuna di scelta di posizione e, quindi, sino ad esaurimento totale del comparto colombario, ossario e cinerario.

Qualora venissero richieste due concessioni per due caselle colombari o due cellette ossario o due nicchie cinerarie o una celletta ossario e una nicchia cineraria e, seguendo l'ordine cronologico, risultasse libera solamente l'ultima casella colombario o l'ultima celletta ossario della fila, si provvederà ad assegnare le prime due caselle colombari o le prime due cellette ossario o le prime due nicchie cinerarie della fila successiva.

Fanno eccezione alle presenti disposizioni riguardo all'ordine cronologico di assegnazione le seguenti categorie:

a) portatori di handicap gravi dei quali sia accertata l'impossibilità di salire la scaletta di accesso alle file più alte di colombari e cellette ossario. Tale condizione deve essere dimostrata da apposita certificazione medica;

b) ultrasessantenni affetti da invalidità o difficoltà motorie accertate con adeguata certificazione medica.

Condizione essenziale per l'esercizio delle agevolazioni è di rientrare nei seguenti rapporti di parentela o affinità con il defunto tumulato o da tumulare:

1) coniugi, conviventi o coppie di fatto

2) parenti di primo grado (padre, madre, figlio).

La deroga verrà autorizzata solo in caso di defunto residente a Settimo Milanese al momento della morte o, in caso di defunto non residente ma con parenti o affini di cui ai punti 1) e 2) sopra indicati, residenti a Settimo Milanese al momento della morte del defunto da tumulare e rientranti nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del presente articolo.

La deroga di cui sopra prevederà per le suddette categorie di utenti la facoltà di accedere:

PER I COLOMBARI in cui la prima fila parte da terra: alla seconda ed alla terza fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alla prima fila dal basso;

PER I COLOMBARI che hanno una zoccolatura di un'altezza di circa cm. 40: alla prima ed alla seconda fila dal basso.

PER LE CELLETTE OSSARIO E LE NICCHIE CINERARIE alla terza, alla quarta, alla quinta ed alla sesta fila dal basso e, ad esaurimento delle stesse, alle prime due file dal basso.

In ogni caso l'assegnazione, su richiesta e limitatamente a queste file, viene concessa secondo l'ordine cronologico.

Art. 54 – Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture nelle cappelle funerarie, è riservato al Concessionario, alle persone che compongono la sua famiglia, agli aventi diritto, coniugi, uniti civilmente, ai loro conviventi more uxorio, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.

Come indicato dall'art. 93, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 24 del Reg. Reg. n° 6/2004, la famiglia del Concessionario è da intendersi composta degli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini entro il 6° grado.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione si conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del concessionario.

Art. 55 – Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da questi costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene; le manutenzioni straordinarie devono essere precedute da richiesta di nulla osta al Comune.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune, anche tramite la società

concessionaria, provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti; la manutenzione ordinaria rimane a carico del concessionario.

CAPO II – RINUNCIA

Art. 56 – Rinuncia

Il concessionario può, prima della scadenza, rinunciare alla concessione cimiteriale.

Spettano alla società concessionaria i rimborsi per rinunce di concessioni stipulate, secondo le seguenti modalità:

- a) nessun rimborso è dovuto in caso di rinuncia ad una sepoltura decennale;
- b) in caso di rinuncia ad una sepoltura in campo giardino ventennale:
 - rimborso richiesto tra il primo ed il quinto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
 - rimborso richiesto nel sesto anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 40% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
 - rimborso richiesto nel settimo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 30% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
 - rimborso richiesto nell'ottavo anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 20% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
 - rimborso richiesto nel nono anno dalla data di concessione: al concessionario spetta un rimborso pari al 10% della tariffa in vigore al momento della stipula della concessione;
 - nessun rimborso è dovuto qualora richiesto dal decimo al ventesimo anno dalla data di concessione.
- c) in caso di rinuncia ad una sepoltura in colombario, celletta-ossario, nicchia cineraria, il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di concessione;
- d) in caso di rinuncia ad una concessione perpetua, dimostrata anche mediante idonea documentazione atta a dimostrare incontrovertibilmente la perpetuità della concessione, il concessionario ha diritto alla concessione gratuita di una celletta-ossario quarantennale, comprensiva della lastra di marmo dove verranno apposte le incisioni relative ai dati del defunto. Sono a carico degli assegnatari i costi relativi alla realizzazione delle incisioni sulla lastra ed alla tariffa per l'operazione di tumulazione. Nel caso in cui, invece, a seguito rinuncia, i resti o le ceneri della salma vengano collocate in altro colombario, o in una cripta o in una tomba di famiglia, il concessionario ha diritto alla tumulazione e all'accostamento gratuiti della cassetta-ossario o dell'urna cineraria;
- e) nel caso in cui venga richiesto un avvicinamento tra coniugi, coppie di fatto, tumulati a distanza di non più di un anno (365 giorni) tra loro, viene concessa la possibilità di acquistare due loculi adiacenti con il solo costo della tumulazione e traslazione, con le tariffe in vigore, a condizione che si rinunci al rimborso dovuto per i loculi precedentemente acquistati. Rimarranno a carico del concessionario eventuali costi fiscali.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune, tramite la società concessionaria, ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra regione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura.

Del provvedimento sopra menzionato la società concessionaria dovrà dare notizia al concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo on line tramite il Comune, per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;
- quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo on line e alla bacheca dei cimiteri per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.

L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza della società concessionaria che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

Art. 59 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Alla scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto, prima della scadenza, possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.

Allo scadere del termine, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, la società concessionaria provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo indecomposti, ossario o cinerario comune, esclusivamente nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60 – Imprese e lavori privati

Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nei cimiteri azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

Qualora, per poter accedere agli spazi dati in concessione per inumazione o esumazione di salma, si devono eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, gli stessi, dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico comunale, ma a completo carico del richiedente.

Art. 61 – Responsabilità

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Art. 62 – Recinzioni aree – materiali di scavo

Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di Legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 63 – Introduzione e deposito materiale

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di inumazione ed esumazione come stabilito dall'art. 43. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenza di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 64 – Vigilanza

La società concessionaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla Legge.

E' facoltà degli uffici comunali interessati, per le attività di rispettiva competenza, effettuare controlli e verifiche.

CAPO II – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Art. 65 – Funzioni

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire feretri e relativi accessori;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Art. 66 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) l'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67 – Sanzioni

Le violazioni delle prescrizioni, dei divieti e degli obblighi previsti dal presente regolamento comportano, a carico del trasgressore, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Gli agenti accertatori presenti in loco, al fine di prevenire eventuali violazioni, possono vietare l'accesso ai cimiteri alle persone ovvero far cessare il comportamento vietato già in atto diffidando il responsabile ad allontanarsi uscendo immediatamente.

Art. 68 – Registro e Cartografia informatica cimiteriale

Presso la società concessionaria è tenuto aggiornato il registro di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004, che viene compilato cronologicamente a cura del personale della stessa, anche per fornire informazioni sulle sepolture.

Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri e deve essere tenuto con sistemi informatici.

Ogni sepoltura corrisponde ad una ubicazione fisica nei cimiteri e trova riscontro nella cartografia informatica cimiteriale.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 – Efficacia dalle disposizioni del regolamento

Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 70 – Cautele

Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intenda agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e con loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o la società concessionaria.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti da controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Art.71 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107 – 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spettano ai Responsabili del dipartimento Affari Generali e Comunicazione, del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile e della società concessionaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50, 54 del D.Lgs. 8.08.2000 n. 267.

Art. 72 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.

Art. 73 – Allegati

1. Concessioni Cimiteriali
2. Disposizioni sulla decorazione funeraria

ALLEGATO "A" – CONCESSIONI CIMITERIALI

Tipologia	Avente diritto	Durata concessione	Capienza max
Giardino delle rimembranze	Defunto residente	//	//
	Defunto non residente	//	//
Terreno Campo Comune	Defunto residente	10 anni	Una salma
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale		
	Salma persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari		
Terreno Campo Giardino	Defunto residente	20 anni	Una salma e due cassette contenenti resti e/o ceneri
	Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto assistenziale		
	Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso		
	Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell'A.T.S.		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
Colombari	Defunto residente	40 anni	Una salma e due cassette contenenti resti e/o ceneri
	Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale		
	Vivente residente con 75 anni compiuti		
	Vivente residente, in caso di decesso di un parente di primo grado (genitore o figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di fatto, per il loculo a fianco del deceduto		
	Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell'A.T.S.		

Colombari	Vivente non residente con 75 anni d'età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese	40 anni	Una salma e due cassette contenenti resti e/o ceneri
	Vivente non residente con 75 anni d'età che abbia avuto per almeno 10 anni residenza o lavoro a Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni o che, al momento del decesso, lavorava o aveva lavorato a Settimo Milanese per almeno 10 anni		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni la residenza o il lavoro, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso		
Colombari	Defunto residente	99 anni	Una salma e due cassette contenenti resti e/o ceneri
	Defunto non residente		
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale		
	Vivente residente con 75 anni compiuti		
	Vivente residente, in caso di decesso di un parente di primo grado (genitore o figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di fatto, per il loculo a fianco del deceduto		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni o che al momento del decesso lavorava o aveva lavorato a Settimo Milanese per almeno 10 anni		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese per almeno 10 anni solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età		

	Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso		
Cellette ossario o nicchie cinerarie	Defunto residente	40 anni	due cassetine contenenti una resti e l'altra ceneri, oppure entrambi contenenti ceneri
	Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell'A.T.S.		
	Vivente residente per l'ossario o il cinerario accanto a quello del parente di primo grado (genitore o figlio) o del coniuge, del convivente o componente coppia di fatto, per l'ossario o il cinerario a fianco del deceduto		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età che abbia avuto per almeno 10 anni residenza o lavoro a Settimo Milanese.		
	Vivente non residente con 75 anni d'età che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale		
	Vivente residente, senza coniuge o parenti entro il 6° grado compreso		
	Vivente residente con 75 anni compiuti		
	Defunto residente		
	Defunto che ha perso la residenza a seguito di ricovero in Istituto Assistenziale		
	Defunto non residente, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto residenti o tumulati nei		

Collocazione celletta ossario o urna cineraria in colombario oppure in una celletta ossario o urna cineraria oppure in campo giardino	cimiteri di Settimo Milanese	40 anni	//
	Vivente residente non autosufficiente o con handicap tale da impedirgli il lavoro ed il sostentamento, comprovata da apposita certificazione medica dell'A.T.S.		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro		
	Defunto non residente che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età, solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente non residente con 75 anni d'età che abbia avuto per almeno 10 anni residenza o lavoro a Settimo Milanese.		
	Vivente non residente con 75 anni d'età che ha avuto, in passato, per almeno 10 anni la residenza o il lavoro solo se con genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, zii, nipoti, coniugi, conviventi o componenti coppie di fatto tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Vivente residente con 75 anni compiuti		
Tombe di famiglia	Concessionario residente	99 anni	6 colombari e 14 cellette-ossario/cinerari
	Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Concessionario non residente		
Tombe di famiglia	Concessionario residente	99 anni	9 colombari e 21 cellette-ossario/cinerari
	Concessionario non residente che ha avuto, in passato, residenza a Settimo Milanese ed avente parenti defunti tumulati nei cimiteri di Settimo Milanese		
	Concessionario non residente		
Cripte	Concessionario residente	90 anni	capienza: 2 posti e 4 cassetine-ossario
	Concessionario non residente		

ALLEGATO "B"

DISPOSIZIONI SULLA DECORAZIONE FUNERARIA

La posa delle lapidi dovrà essere effettuata entro i sei mesi dalla data di tumulazione.

Le lapidi per colombari, ossari o cinerari devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra.

Il titolare della concessione, intendendo procedere alle operazioni di allestimento della lastra, deve obbligatoriamente presentare, congiuntamente al marmista da lui incaricato, istanza al tecnico Comunale, su appositi moduli, indicando quali decorazioni votive consentite intende apporre (oltre alle generalità del defunto), al fine di ottenere regolare autorizzazione.

Le misure di posizione e sagoma delle decorazioni votive sotto descritte ed indicate negli schemi grafici sono da intendersi a titolo esemplificativo.

In caso di rottura della lastra di chiusura di colombario, ossario o cinerario in fase di apposizione delle decorazioni votive il concessionario ha l'obbligo di sostituirla, a proprie spese, con un marmo di identico colore di quello della lastra rotta.

Il titolare della concessione di colombario, ossario o cinerario (o gli eredi in sostituzione di esso) è responsabile della manutenzione e della perfetta tenuta di quanto in origine apposto sulla lastra di chiusura.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e, sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'autorità del luogo.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura. E' tuttavia ammissibile l'incisione dell'epigrafe sulle lastre di chiusura degli ossari non ancora occupati a condizione che l'iscrizione relativa ai resti da tumulare sia provvisoriamente coperta.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere, cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata anche della traduzione in italiano.

COLOMBARI

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno le generalità del defunto (lettera A nello schema).

Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio, destinato all'epigrafe stessa.


I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo.

E' consentita l'apposizione di immagine del defunto (lettera B nello schema) e l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema).

E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema).

Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione.

In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.



OSSARI E CINERARI

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno le generalità del defunto (lettera A nello schema).

Altre scritte sono consentite purché sempre contenute nello spazio destinato all'epigrafe stessa.

I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo.


E' consentita l'apposizione di immagine del defunto (lettera B nello schema) e l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema).

E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema).


Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione.

In alternativa all'apposizione dell'immagine del defunto e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.

Schema grafico ossari tipo A



Schema grafico ossari tipo B



COLOMBARI (CON INSERIMENTO DI CASSETTINA OSSARIO O CINERARIO)

E' fatto obbligo di apporre nell'apposito spazio destinato all'epigrafe almeno le generalità del defunto/dei defunti tumulato/tumulati nel colombario, purché contenute nello spazio destinato all'epigrafe stessa (lettera A nello schema).


I caratteri di tutte le scritte devono essere incisi nella lastra di marmo.

E' consentita l'apposizione di immagini del/i defunto/i (lettera B nello schema) e l'apposizione di lampada votiva esclusivamente a funzionamento elettrico, costituita da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con sovrapposto diffusore a fiamma (lettera D nello schema).

E' consentita l'apposizione di portafiori, costituito da corpo in marmo dello stesso colore della lastra, con inserito ad incasso recipiente metallico non sporgente (lettera C nello schema).

Sulla faccia frontale del portafiori é consentita l'apposizione di una decorazione.

In alternativa all'apposizione dell'immagine/i e/o della lampada votiva e/o del portafiori, è consentita l'apposizione di una decorazione, mediante l'incisione nel marmo o l'applicazione di bassorilievo dello spessore massimo di cm. 2 o l'applicazione di un mosaico.



DISPOSIZIONI SULLA POSA DEL MONUMENTO

I monumenti per sepolture devono recare il numero progressivo della sepoltura sulla parte inferiore sinistra.

La posa del monumento dovrà essere effettuata dopo i sei mesi dalla data di inumazione. I progetti devono essere firmati dal concessionario e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:

- per la ristrutturazione di edicole, cripte e catacombe in scala 1:20;
- per la realizzazione di monumenti in scala 1:10;
- per la posa di lapidi in scala 1:10

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Per disegni di progetti – esclusi quelli per lapidi di colombario, ossario o cinerario, nonché per i monumenti dei giardini – si richiedono le firme del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori (architetto, ingegnere, geometra o perito edile iscritti ai rispettivi albi professionali), degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e della ditta costruttrice.

Il Tecnico Comunale istituisce la pratica per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli interventi sopra elencati.

Il Gestore del complesso cimiteriale del Comune (società concessionaria) provvede alla verifica che i materiali e le opere realizzate siano rispondenti a quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata.

Eventuali difformità saranno comunicate dalla società concessionaria al Tecnico Comunale per i provvedimenti conseguenti.

I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.

Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.

Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10.

Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 4.

E' prescritto l'impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre.

Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino, questo dovrà essere conterminato da cordatura di sezione non inferiore a m. 0,10 per m. 0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti.

I monumenti per le sepolture private in terra dovranno avere le seguenti misure:

CAMPO COMUNE (cimitero di Settimo capoluogo)

lunghezza cm. 180

larghezza cm. 70

altezza max cm. 120

CAMPO COMUNE (cimiteri di Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 160

larghezza cm. 60

altezza max cm. 120

CAMPO GIARDINO (cimiteri di Settimo capoluogo e Seguro)

lunghezza cm. 200

larghezza cm. 100

altezza max cm. 120

CAMPO GIARDINO (cimitero di Vighignolo)

lunghezza cm. 160

larghezza cm. 60

altezza max cm. 120

CAMPO BAMBINI (cimiteri di Settimo capoluogo, Seguro e Vighignolo)

lunghezza cm. 120

larghezza cm. 50

altezza max cm. 60

E' consentita l'installazione di statue per un'altezza massima di m. 2.

Nel campo giardino del cimitero di Settimo capoluogo interessato dalla presenza dell'elettrodotto i manufatti dovranno essere in materiale lapideo ovvero in materiale metallico con altezza non superiore a cm. 120.

Le altezze indicate s'intendono come massime e misurate dal cordone di pietra.

Nel caso di contemporanee sepolture di parenti ed affini è concesso di installare un monumento unico con larghezza max di cm. 175.

Il Sindaco sentito il parere del Tecnico Comunale, può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una ad altra sepoltura quando si tratti di tombe ove sono inumate salme di parenti o affini.

Nel caso in cui non venisse realizzato il monumento funebre definitivo è possibile mantenere il giardinetto per tomba allestito a seguito della sepoltura.

Il giardinetto, in ghiaia e/o con decorazioni floreali, deve essere mantenuto nel corso degli anni, in modo da rendere la sepoltura dignitosa e gradevole alla vista per ordine e decoro.

Il giardinetto per tomba deve comunque essere corredato di una lapide con le generalità del defunto.